

N. 08570/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07382/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7382 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

F. V., rappresentata e difesa dagli avvocati M. V. e D. S., con domicilio eletto ex
art.25 cpa presso lo studio dell'avvocato Sebastiano V. in Roma, Via P., ---;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro
p.t.;

Università degli Studi di Verona, Ministero della Salute, in persona dei rispettivi LR
p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Consorzio Interuniversitario
per il Calcolo Automatico – Cineca, non costituito;

nei confronti di

S. S., non costituito;

per l'annullamento

con il ricorso principale e con i motivi aggiunti

- della graduatoria unica per l'ammissione con riserva in soprannumero ai corsi di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014/2015, pubblicata il 22 aprile 2014, nella quale la ricorrente è collocata al 14156 posto utile che non le consente di essere inserita favorevolmente e, quindi, di essere immatricolata nella sede di prima scelta, presso l'Università di Verona;

nonché per il risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Verona e di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 C.p.a., in considerazione dei molteplici precedenti conformi della Sezione con riferimento alla graduatoria unica nazionale, pubblicata in data 12 maggio e rettificata il 22 maggio 2014, relativa al concorso per l'ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 nonché dei principi espressi dalla decisione n.15/2015 della VI Sezione del Consiglio di Stato, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi (ex multis, Tar Lazio, III bis, n. 6014/2015 del 27 aprile 2015; CGARS n.332/2015 del 20 aprile 2015).

Nel caso in esame va infatti attribuita rilevanza dirimente alla censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza

delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n.3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, *“di per sé sola, la circostanza dell'apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell'anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”*.

Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l'ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l'a.a. 2013/2014 l'effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2005 del 5.01.2005 del Consiglio di Stato, sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l'amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che *“nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il*

codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l'associazione dell'elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato?.

Pertanto, essendosi le medesime condizioni verificate anche con riferimento alla graduatoria unica nazionale 2014/2015, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata la graduatoria dell'Università intimata nella parte in cui esclude parte ricorrente, con conseguenziale ammissione della stessa, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che – come evidenziato nella memoria depositata in giudizio in data 21 aprile 2015 - parte ricorrente, a seguito della pronunzia cautelare della Sezione n.3720/2014 del 5 agosto 2014, è stata immatricolata al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell'Università degli Studi di Verona, dove ha frequentato le lezioni relative alle materie del primo semestre indicate nel piano di studi, superando una parte degli esami (v. documentazione in atti)., va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a..

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l'iscrizione di parte ricorrente al corso di laurea in questione.

Compensa tra le parti le spese di lite

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)